



**Comune di San Quirico d'Orcia**

**Provincia di Siena**



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

Articolo 43, comma 5 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62  
“Codice del commercio”

Approvato con Delibera C.C. \_\_\_\_\_ 2021

## INDICE

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Validità del regolamento .....	3
Art. 2 – Definizioni.....	4
Art. 3 – Esercizio dell’attività - Rappresentanza .....	5
<b>TITOLO II – MERCATI, FIERE E POSTEGGI FUORI MERCATO.....</b>	<b>5</b>
Art. 4 – Mercato quindicinale del martedì .....	5
Art. 5 – Mercati straordinari .....	6
Art. 6 – Fiera di Settembre e Fiera di Carnevale.....	7
Art. 7 – Posteggi fuori mercato.....	8
Art. 8 – Rinnovo delle concessioni pluriennali di posteggio .....	8
Art. 9 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o disponibili .....	8
Art. 10 – Procedura di assegnazione di concessioni nuove o disponibili .....	9
Art. 11 – Miglioria, scambio consensuale e ricompattamento di posteggi.....	10
<b>TITOLO III – FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI STRAORDINARIE .....</b>	<b>11</b>
Art. 12 - Fiere promozionali.....	11
Art. 13 – Affidamento della gestione delle fiere promozionali.....	12
Art. 14 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario.....	13
<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO.....</b>	<b>14</b>
Art. 15 – Concessioni temporanee di posteggio .....	14
Art. 16 – Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi .....	14
Art. 17 – Registrazione delle presenze .....	15
Art. 18 – Eventi imprevisti, casi di necessità e forza maggiore, trasferimenti temporanei .....	16
Art. 19 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio .....	16
Art. 20 – Uso del posteggio .....	17
Art. 21 – Prodotti alimentari .....	18
Art. 22 – Uso di veicoli e circolazione.....	18
Art. 23 – Obblighi di esposizione .....	19
<b>TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE .....</b>	<b>19</b>
Art. 24 – Zone vietate .....	19
Art. 25 – Permanenza nel medesimo luogo.....	20
Art. 26 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione .....	20
Art. 27 – Facoltà degli itineranti.....	21
<b>TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>21</b>
Art. 28 - Vigilanza e sanzioni .....	21
Art. 29 - Misure di sicurezza .....	22
Art. 30 – Sperimentazione.....	22
Art. 31 – Elenchi, planimetrie, graduatorie, disposizioni finali .....	23
Art. 32 – Rinvio.....	23

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento in attuazione di quanto disposto dall'articolo 43 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Comune di San Quirico d'Orcia.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è aggiornato dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per la sua approvazione, previa concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni indicate all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 62/2018.
3. Non costituiscono delega di competenza né modifica o aggiornamento del Regolamento, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali modifiche per le quali il Regolamento stesso attribuisce espressamente alla Giunta Comunale o ai Responsabili dei Servizi il potere di modifica o integrazione.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative che ne costituiscono il presupposto, il Regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali o apposite disposizioni comunali.
5. Il Responsabile del settore può emanare disposizioni attuative delle norme del presente regolamento e rideterminare le superfici dei posteggi presenti nelle manifestazioni o spostarne l'ubicazione per motivi di miglior assetto, di viabilità, igiene e sicurezza.
6. Il presente regolamento non si applica alle forme libere e non professionali di vendita su area pubblica, quali la vendita di alunni di scuole, scouts, associazioni di volontariato, svuotamento soffitte e cantine, nel rispetto delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
7. Il presente regolamento non si applica alle manifestazioni fieristiche di cui al titolo II, Capo X della l.r. 62/2018 né alle mostre mercato di rilevanza unicamente locale né ai mercatini, diversi da quelli degli hobbisti, promossi o autorizzati dall'Amministrazione comunale che sono disciplinati, per le rispettive competenze, con atto della Giunta comunale e dei Responsabili dei settori.
8. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente di cui alla deliberazione consiliare n. 49 del 02.11.2016.

## Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
  - a) *Codice del commercio*, la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 della Regione Toscana “Codice del commercio”;
  - b) *commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato straordinario, posteggio, posteggio fuori mercato, fiera, fiera promozionale, fiera specializzata nel settore dell’antiquariato, manifestazione commerciale a carattere straordinario, presenze*, le corrispondenti definizioni fornite dall’articolo 32 della l.r. 23 novembre 2018, n. 62;
  - c) *operatore*, il soggetto autorizzato all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - d) *portatore di handicap*, il soggetto di cui alla l. 05.02.1992, n. 104;
  - e) *imprenditore agricolo*, il soggetto di cui al d.lgs 18.5.2001, n. 228;
  - f) *imprenditore agricolo professionale*, il soggetto di cui all’articolo 2 della l.r. 27.07.2007, n. 45;
  - g) *s.c.i.a.* la segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all’articolo 19 della l. 241/90, necessaria per l’esercizio del commercio in forma itinerante e nelle altre ipotesi in cui la l.r. 62/2018;
  - h) *autorizzazione*, l’atto rilasciato dal S.U.A.P. competente per territorio in cui ha sede il posteggio, che consente l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante uso di posteggio;
  - i) *concessione*, l’atto che consente l’utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all’autorizzazione, ove necessaria;
  - j) *abilitazione all’esercizio del commercio in forma itinerante*, la segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del Comune nel quale l’operatore intende avviare l’attività;
  - k) *miglioria*, il cambio di posteggio da parte di un operatore con un altro disponibile ritenuto migliore;
  - l) *spunta*, l’operazione con la quale vengono assegnati posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati di cui all’articolo 37, comma 7, della legge 62/2018;
  - m) *settori merceologici*, il settore alimentare ed il settore non alimentare;
  - n) *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dagli articoli 11 e 12 della l.r. 62/2018;
  - o) *comparti di un mercato o di una fiera*, ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato o la fiera è suddiviso con riferimento al tipo di operatore che occupa il posteggio o al settore merceologico trattato, o alla specifica merceologia in relazione a quanto previsto gli articoli 37 comma 3 bis, 43 comma 9bis e 110, comma 4, lettera d) della l.r. 62/2018;
  - p) *concessioni temporanee*, le concessioni di posteggio di cui all’articolo 36 del Codice del commercio, rilasciate per la partecipazione a fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario o in occasione di eventi e riunioni straordinarie di persone;
  - q) *registro delle imprese*, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”.

### **Art. 3 – Esercizio dell’attività - Rappresentanza**

1. Sono ammessi all’esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
  - a) i titolari di autorizzazioni all’esercizio del commercio mediante uso di posteggio di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) del Codice del commercio nell'ambito di mercati, fiere o posteggi fuori mercato;
  - b) gli imprenditori agricoli, a norma delle relative disposizioni;
  - c) i soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante, di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b) del Codice del commercio;
  - d) i soggetti assegnatari, a titolo temporaneo, di posteggi non ancora assegnati ed occasionalmente liberi (spuntisti);
  - e) i soggetti iscritti al registro delle imprese, limitatamente alle fiere promozionali ed alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
  - f) i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali e di alta moda d’epoca, limitatamente alle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato;
  - g) i titolari di concessioni temporanee di cui all'articolo 36 del Codice del commercio rilasciate in occasione di eventi o riunioni straordinarie di persone quali concerti, spettacoli ed eventi sportivi;
  - h) i venditori di opere d’arte o di opere dell’ingegno a carattere creativo o gli hobbisti, se previsti e nei limiti stabiliti dal presente regolamento;
  - i) i soggetti abilitati nelle altre regioni e nazioni della comunità europea, ai sensi dell’articolo 34 comma 3 del Codice del commercio.
  
2. In conformità a quanto disposto dall’articolo 42 del Codice del commercio, in assenza del titolare o dei soci la rappresentanza nell’esercizio dell’attività è ammessa a condizione che:
  - a) i rappresentanti siano dipendenti o di collaboratori nell’impresa;
  - b) tali soggetti esibiscano agli organi di vigilanza copia del contratto di lavoro o facciano dichiarazione, redatta in conformità all'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il rapporto con l’impresa.
  
3. Non sono richiesti requisiti professionali in capo al rappresentante purché sia occasionale cioè sostituisca il titolare per non più di tre volte consecutive.

## **TITOLO II – MERCATI, FIERE E POSTEGGI FUORI MERCATO**

### **Art. 4 – Mercato quindicinale del martedì**

1. E’ confermato il mercato che si svolge, in tutto l’anno, nel II e IV martedì di ogni mese lungo via dei Canneti, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Nuova e Porta Camaldoli, nell’area antistante Porta Nuova e per un tratto di Via Duccio da Buoninsegna.
  
2. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, anche localmente, oppure ricorrano motivi tecnici e organizzativi di altre manifestazioni di rilevanza comunale o altri motivi di pubblico interesse per cui l’area di mercato non può essere utilizzata, esso

può essere temporaneamente spostato di data di svolgimento o in altra area idonea, anche con temporanea soppressione di posteggi non assegnati, con determinazione Responsabile del Servizio, previo atto di indirizzo della Giunta comunale.

3. Nel mercato sono previsti n. 23 posteggi articolati nei seguenti comparti:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI		
	Alimentari	Non alimentari	TOTALE
Operatori su aree pubbliche	5	16	21
Riservati a portatori di handicap		1	1
Riservati a imprenditori agricoli		1	1
TOTALE			23

4. Nel mercato si osservano i seguenti orari:

- a) Accesso degli operatori con veicoli di peso totale a terra (p.t.t.) superiore a 3,5 tonnellate: fino alle ore 7.20
- b) Accesso degli altri operatori: fino alle ore 7.30
- c) Operazioni di spunta: ore 7.45
- d) Occupazione dei posteggi assegnati: entro le ore 8.00
- e) Orario di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 13.30
- f) Abbandono del posteggio, lasciato libero e pulito secondo le modalità indicate all'articolo 20 comma 9: entro le ore 14.00.

5. E' consentito ai soli operatori del settore alimentare che vendono prodotti freschi, per motivi di approvvigionamento, di poter accedere al mercato sino alle ore 8.30, purché lo spazio di accesso al posteggio lo consenta, previo avviso anche telefonico all'Ufficio di Polizia Locale.

6. Per consentire la circolazione stradale e pedonale, nel giorno delle fiere si demanda alla Polizia Locale l'emanazione di apposita ordinanza.

7. L'accesso al mercato è consentito in entrambe le direzioni, salvo diverse indicazioni della Polizia Locale per esigenze tecniche temporanee e permanenti.

8. La Giunta comunale è espressamente autorizzata a verificare, di concerto con le Associazioni di categoria e gli altri soggetti indicati all'articolo 3 comma 2 della l.r. 62/2018, l'ipotesi di rendere settimanale il mercato, con assegnazione dei posteggi ai medesimi operatori, e adottare le conseguenti determinazioni, in via sperimentale o definitiva, non costituenti modifica del presente Regolamento ai sensi dell'articolo 1 comma 3.

## **Art. 5 – Mercati straordinari**

1. Lo svolgimento di eventuali mercati straordinari di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) del Codice del commercio, intesi come edizione aggiuntiva del mercato ordinario, è deliberata dalla Giunta senza riassegnazione dei posteggi, stabilendone date, orari ed eventuale luogo di svolgimento, se diverso da quello ordinario.

2. Al mercato straordinario partecipano i medesimi operatori del mercato ordinario, senza necessità di alcun ulteriore titolo e senza conteggio di assenze e presenze; sono invece conteggiate le eventuali presenze degli spuntisti.

#### **Art. 6 – Fiera di Settembre e Fiera di Carnevale**

1. Sono confermate le due fiere annuali: la “Fiera di Settembre” che si svolge il lunedì successivo alla prima domenica di Settembre e la “Fiera di Carnevale” che si svolge la domenica antecedente al Martedì Grasso.

2. Entrambe le fiere si svolgono nelle seguenti aree: Via D. Alighieri (da Porta Romana a Porta Camaldoli) comprese Piazza della Libertà, Piazza G. Marconi, Piazza Chigi, area adiacente fuori Porta Nuova, Via dei Canneti (nel tratto compreso fra i Ponti e Via Nuova) e Via D. Buoninsegna.

3. In entrambe le fiere sono previsti n. 45 posteggi pluriennali suddivisi nei seguenti comparti di fiera:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI		
	Alimentari	Non alimentari	TOTALE
Per Operatori su aree pubbliche	6	34	40
Riservati a portatori di handicap		2	2
Riservati a imprenditori agricoli		2	2
Riservati per imprenditoria giovanile art. 41 comma 1 lett. b-bis) del Codice		1	1
<b>TOTALE</b>			<b>45</b>

4. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli, ai soggetti portatori di handicap ed all’operatore di imprenditoria giovanile non hanno vincolo merceologico.

5. Per entrambe le fiere si osservano i seguenti orari:

- a) Accesso degli operatori con veicoli di peso totale a terra (p.t.t.) superiore a 3,5 tonnellate: fino alle ore 7.20
- b) Accesso degli altri operatori: fino alle ore 7.30
- c) Operazioni di spunta: ore 7.45
- d) Occupazione dei posteggi assegnati: entro le ore 8.00
- e) Orario di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 19.00
- f) Abbandono del posteggio, lasciato libero e pulito secondo le modalità indicate all’articolo 20 comma 9: entro le ore 19.30.

6. Per consentire la circolazione stradale e pedonale, nel giorno delle fiere si demanda alla Polizia Locale l’emanazione di apposita ordinanza.

## **Art. 7 – Posteggi fuori mercato**

1. Sono confermati i tre posteggi fuori mercato in Via Santa Caterina destinati ad operatori di commercio su aree pubbliche del settore merceologico alimentare.
2. L'orario di vendita è fissato tutti i venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.00 per tutto l'anno.
3. L'ubicazione dei posteggi, riportata nella apposita planimetria, è suscettibile di modificazioni temporanee su disposizione della Polizia Locale per motivi di viabilità o altri motivi di pubblico interesse.
4. In relazione alla posizione isolata dei posteggi fuori mercato, non è prevista rilevazione della presenza dei loro titolari che si presume fino a prova contraria, né operazioni di assegnazione temporanea (spunta).
5. Il posteggio fuori mercato deve essere lasciato libero e pulito (a carico dell'operatore) entro un'ora dal termine dell'orario di utilizzazione per la vendita.

## **Art. 8 – Rinnovo delle concessioni pluriennali di posteggio**

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 181, commi 3 bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal d.m. 25.11.2020 e dalla D.G.R. 9 dicembre 2020, n. 1548 le concessioni di posteggio pluriennali attualmente esistenti nei mercati, nelle fiere e fuori mercato sono rinnovate, entro la data della loro scadenza, con validità fino al 31.12.2032, in conformità a quanto previsto all'articolo 35 del Codice del commercio.
2. Nell'ipotesi di entrata in vigore di disposizioni, successive all'approvazione del presente regolamento, che implicino differenti modalità di rinnovo delle concessioni di posteggio, le stesse sono direttamente applicate e seguite dal Responsabile del settore senza necessità di modifica del presente regolamento, nel rispetto di eventuali indicazioni statali o della Regione Toscana in materia.
3. In occasione del rinnovo delle concessioni i posteggi nel mercato o nella fiera sono rinumerati con indicazione esatta della loro ubicazione, con integrale conservazione di ogni diritto degli operatori.

## **Art. 9 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o disponibili**

1. Qualora vi siano nel mercato, nelle fiere o fuori mercato posteggi pluriennali liberi all'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero gli stessi si rendano disponibili per causa diversa dalla scadenza della concessione, ovvero ancora nel caso di istituzione di nuovi posteggi, la loro assegnazione avviene, secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze pregresse maturate nel mercato o nella fiera intese, in conformità a quanto previsto all'articolo 32 comma 1 lettera j) del Codice, come numero di volte che l'operatore si è presentato per operare prescindendo dal fatto che abbia o meno potuto svolgere l'attività commerciale;

- b) in caso di parità ai sensi del punto a), maggiore anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente quale risulta dall'iscrizione al Registro delle Imprese per il commercio sulle aree pubbliche o come imprenditore agricolo;
- c) in caso di ulteriore parità, per sorteggio;
- d) eventuali ulteriori indicazioni utili.

2. Se il posteggio è vincolato alla trattazione di una specifica merceologia o ad un settore merceologico o è riservato ad una categoria di operatori ai sensi dell'articolo 41 del Codice, costituisce condizione imprescindibile per la sua assegnazione l'impegno assunto dall'operatore alla trattazione in forma prevalente dei prodotti previsti per il posteggio o, rispettivamente, l'appartenenza alla categoria riservataria.

3. Qualora una data attività sia stata oggetto di subingresso, in proprietà o affitto d'azienda, il numero di presenze maturate dai precedenti titolari si trasferisce al subentrante. Parimenti si trasferisce al subentrante il vincolo eventualmente disposto per il posteggio ai sensi del comma 2. L'anzianità di iscrizione al Registro Imprese è riferita sempre e solo al soggetto richiedente.

4. Nel mercato o nella medesima fiera a uno stesso soggetto possono essere assegnati fino a due posteggi per settore merceologico. I posteggi riservati ai sensi dell'articolo 41 del Codice, e come individuati nel presente regolamento, possono essere assegnati ad uno stesso soggetto nel numero massimo di uno.

5. Nell'ipotesi di richiesta di più posteggi pluriennali nel medesimo mercato o fiera da parte dello stesso operatore, sia nel caso di posteggi liberi che riservati, l'anzianità di presenza maturata può essere fatta valere per l'assegnazione di uno solo di essi.

6. La Giunta può disporre che eventuali posteggi nel mercato, nella fiera o fuori mercato siano temporaneamente non assegnati in concessione pluriennale ed utilizzati con concessioni solo temporanee (spunta), al fine di verificare la possibilità di indirizzarli alla vendita di specifiche merceologie scarsamente rappresentate o tipiche o qualificanti. Decorso il periodo massimo di un anno di sperimentazione la Giunta riferisce al Consiglio sugli esiti della medesima affinché questo deliberi se disporre il vincolo merceologico dando priorità a chi ha partecipato alla fase sperimentale, se sopprimerli o come altrimenti utilizzarli.

7. Le nuove concessioni di cui al presente articolo hanno validità di dodici anni dal loro rilascio.

## **Art. 10 – Procedura di assegnazione di concessioni nuove o disponibili**

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni e concessioni di posteggio nel mercato, nelle fiere e fuori mercato è effettuato con le procedure di bando previste all'articolo 37 del Codice del commercio.

2. Il bando contiene:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, la localizzazione e le caratteristiche di ciascuno di

- essi;
- b) l'indicazione di quali posteggi sono eventualmente riservati ai sensi dell'articolo 41 della L.R. 62/2018;
  - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o del settore merceologico, alimentare o non alimentare, o delle limitazioni alla vendita di prodotti prevista per il posteggio, costituente requisito per la sua assegnazione;
  - d) le modalità di presentazione delle domande;
  - e) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria degli aventi diritto.

3. Le domande per la partecipazione al bando di cui al precedente comma 2 sono inoltrate al Comune a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione del bando sul BURT ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo. Non sono ammesse domande cumulative per più fiere o mercati o posteggi fuori mercato.

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del settore procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo on line per 15 giorni.

5. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, in apposita riunione, la scelta del posteggio, seguendo l'ordine di graduatoria e nel rispetto dei settori merceologici alimentare e non alimentare. Gli invitati possono farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta con allegato documento di identità del delegante. Agli assenti, non rappresentati, il posteggio è assegnato d'ufficio, mediante sorteggio effettuato al loro turno.

6. Esaurite le operazioni di cui al comma 5 il SUAP provvede al rilascio delle autorizzazioni e contestuali concessioni di posteggio.

7. Ai sensi dell'articolo 32 della LR 28/2005 la durata delle concessioni di posteggio è fissata in anni dodici.

#### **Art. 11 – Miglioria, scambio consensuale e ricompattamento di posteggi**

1. Nel caso in cui nel mercato o nelle fiere si rendano disponibili uno o più posteggi per motivi diversi dall'ampliamento dello stesso il Responsabile del servizio emana apposito Avviso nel quale invita gli operatori assegnatari di posteggio ad una riunione nel corso della quale ciascuno di essi, seguendo l'ordine di graduatoria per numero di presenze e per anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche o come imprenditore agricolo, sceglie per miglioria un posteggio tra quelli liberi o resisi tali in seguito alle scelte dell'operatore precedente. Tale meccanismo è reso noto nell'Avviso stesso.

2. Le operazioni di miglioria di cui al comma 1 avvengono tra i soli operatori che trattano prodotti del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare.

3. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria sono assegnati mediante procedura ordinaria di bando regionale.

4. La procedura di migioria non è seguita nel caso in cui il Responsabile del servizio, per motivi di migliore assetto o funzionalità del mercato o altri motivi di pubblico interesse, disponga la soppressione di un posteggio assegnando al relativo operatore un altro posteggio libero.
5. Non è ammessa migioria nei posteggi solo temporaneamente liberi il giorno di fiera o mercato né tra posteggi fuori mercato.
6. L'eventuale richiesta di scambio consensuale del posteggio già assegnato tra operatori del mercato è sottoscritta da entrambi gli operatori. Il SUAP, qualora siano rispettate le disposizioni relative alla separazione dei settori merceologici alimentare e non alimentare e non vi siano altri motivi ostativi di pubblico interesse, autorizza lo scambio e dispone l'aggiornamento dei titoli con integrale conservazione dei diritti quesiti.
7. Qualora per scarsa presenza degli operatori il mercato o la fiera si configurino in modo non omogeneo e continuo la Polizia locale può disporre a titolo temporaneo il ravvicinamento dei posteggi tra loro in un unico complesso, dando le necessarie disposizioni, fermo il divieto di fondere posteggi fra di loro.

### **TITOLO III – FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI STRAORDINARIE**

#### **Art. 12 - Fiere promozionali**

1. All'entrata in vigore del presente regolamento non sono previste nel Comune fiere promozionali.
2. Nell'ipotesi di istituzione di fiere promozionali oppure in cui la Giunta comunale, in sede di sperimentazione di cui all'articolo 31, disponesse lo svolgimento di fiere promozionali, si applicano disposizioni di cui al presente articolo.
3. Per l'assegnazione dei posteggi aventi validità limitata al periodo di svolgimento, il responsabile del settore, con anticipo di almeno novanta giorni, predispone appositi bandi, pubblicati nell'albo pretorio e sul sito internet del Comune.
4. Le domande di partecipazione alle fiere promozionali debbono essere inoltrate, esclusivamente con PEC o lettera raccomandata AR nei termini temporali stabiliti dal bando. I soggetti che inoltrano domanda tardiva possono solamente partecipare alle operazioni di spunta il giorno stesso della manifestazione. E' ammessa la regolarizzazione di domande con irregolarità sanabili nel termine di dieci giorni dall'invito a tal fine fatto dal Comune e conservazione della data iniziale di inoltro dell'istanza.
5. Tra le domande regolari pervenute, l'assegnazione dei posteggi in ciascuna fiera promozionale è effettuata, anche distintamente per comparto di fiera se così previsto e indicato nel bando, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata, intesa come effettiva partecipazione per l'intera manifestazione, in conformità a quanto previsto all'articolo 37 commi 10 ed 11 del Codice del commercio;
- b) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio sulle aree pubbliche o come imprenditore agricolo, nel Registro delle imprese, riferita al solo soggetto richiedente;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda;
- d) sorteggio.

6. Nella medesima fiera promozionale nessun operatore può essere assegnatario di più di un posteggio.

7. Si applica alle fiere promozionali il trasferimento delle presenze maturate dal dante causa in caso di subingresso.

8. Nei successivi quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del settore procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo pretorio per 15 giorni.

9. Entro i successivi quindici giorni, gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, in apposita riunione, la scelta del posteggio, seguendo l'ordine di graduatoria. Gli invitati possono farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta con allegato copia del documento di identità del delegante. Agli assenti, non rappresentati, il posteggio è assegnato d'ufficio, mediante sorteggio effettuato al loro turno.

### **Art. 13 – Affidamento della gestione delle fiere promozionali**

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 43, comma 8, della legge regionale, al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, la gestione delle fiere promozionali di iniziativa comunale può essere affidata a soggetti da individuarsi con procedure di evidenza pubblica.

2. L'affidamento è disposto con deliberazione di Giunta comunale, anche per più anni, curando corretta remunerazione degli investimenti ma anche alternanza tra i soggetti assegnatari delle manifestazioni, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.

3. Le procedure di affidamento più idonee sul piano tecnico sono individuate dal responsabile dell'ufficio comunale competente in tema di appalti e servizi che predisporre apposito bando, dandone ampia pubblicità.

4. Possono richiedere l'affidamento delle manifestazioni consorzi ed associazioni, esistenti o di nuova costituzione, tra operatori su aree pubbliche, organismi ed enti pubblici o privati, purché in possesso di comprovata esperienza organizzativa di manifestazioni ed eventi.

5. Le istanze di affidamento delle manifestazioni sono deve essere inoltrata al Comune e contenere dettagliata relazione circa le modalità di organizzazione e le garanzie eventualmente prestate.

6. L'affidamento è disposto dalla Giunta comunale a favore dei soggetti che:

- a) diano maggiori garanzie di puntuale, integrale e trasparente rispetto delle norme previste dal Codice del commercio e dal presente regolamento in materia, comprese la verifica dei requisiti di accesso dei partecipanti alle manifestazioni, le graduatorie, il rispetto di normative igienicosanitarie, fiscali e di sicurezza;
- b) presentino il miglior progetto delle attività ed iniziative da porre in essere per le manifestazioni, con particolare riguardo ad idee innovative compatibili con le caratteristiche e la vocazione del territorio;
- c) prestino maggiori garanzie di regolarità e continuità del servizio assunto;
- d) vantino maggiore esperienza in analoghe gestioni di manifestazioni;
- e) presentino l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune
- f) apprestino il più ampio ed articolato piano pubblicitario
- g) prevedano minori oneri economici a carico dei partecipanti alle manifestazioni

7. I punteggi da assegnare agli elementi di qualità di cui al comma 6 sono previamente determinati e indicati nel bando.

8. L'affidatario delle manifestazioni assume tutti i compiti di carattere amministrativo che il Codice del commercio assegna al Comune, comprese la ricezione delle istanze di partecipazione, la redazione delle relative graduatorie, la riscossione dei canoni di occupazione di suolo pubblico, secondo quanto stabilito in apposita convenzione con la quale l'affidamento è formalizzato.

#### **Art. 14 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario**

1. Lo svolgimento di manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 32, comma 1, lettera h) del Codice del commercio è disposto dalla Giunta comunale con propria deliberazione non costituente modifica del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1 comma 3.

2. La deliberazione, in conformità a quanto previsto all'articolo 36 comma 5 del Codice del commercio, tenuto conto delle caratteristiche e delle finalità della manifestazione, stabilisce i luoghi di svolgimento, il numero massimo dei soggetti partecipanti ed i loro requisiti, individua i posteggi e i criteri per la loro assegnazione.

3. In conformità alla deliberazione di Giunta, il responsabile del settore, con anticipo di almeno novanta giorni, predisporre appositi bandi per l'assegnazione delle concessioni temporanee di posteggio, stabilendo modalità e termini per la presentazione delle domande e predisponendo idonee forme di pubblicità del bando.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO**

### **Art. 15 – Concessioni temporanee di posteggio**

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 36 del Codice del commercio, in occasione di feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone il Responsabile del settore può rilasciare concessioni temporanee di posteggio ad operatori di commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti e valide solo per i giorni e gli orari specificati, in numero non superiore a tre per ciascuna manifestazione, salvo diversa indicazione della Giunta.
2. Le concessioni sono rilasciate, a domanda degli interessati inoltrata anche al momento. In caso di più istanze le stesse sono valutate, nell'ordine, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) ordine cronologico di inoltro della domanda;
  - b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio sulle aree pubbliche o come imprenditore agricolo;
  - c) sorteggio.
3. Alla vendita all'interno di una sagra, di aree per concerti o altre analoghe manifestazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 27 comma 3.

### **Art. 16 – Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi**

1. L'assegnazione temporanea nel mercato, nelle fiere o nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, cosiddetta "spunta", compresa quella degli imprenditori agricoli, avviene, per la sola giornata di svolgimento della manifestazione sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
  - a) appartenenza alla medesima categoria di soggetti riservatari, trattandosi di posteggi riservati;
  - b) appartenenza al medesimo settore merceologico, alimentare o non alimentare;
  - c) maggiore numero di presenze, intese sia come partecipazione effettiva alla manifestazione (*presenza effettiva*), sia come sola presentazione ad essa per operare senza esservi riusciti (*presenza formale*), comprensive di quelle di eventuali precedenti titolari dell'azienda;
  - d) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio sulle aree pubbliche o come imprenditore agricolo, nel Registro delle imprese riferita al solo soggetto partecipante all'assegnazione;
  - e) sorteggio.
2. Attraverso i criteri di cui al comma 1, i posteggi temporaneamente liberi sono sempre tutti assegnati agli operatori presenti che ne facciano richiesta (c.d. spuntisti) e non restano in nessun caso vuoti.

3. L'operatore, ancorché titolare di posteggio, che arriva al mercato dopo l'inizio delle operazioni di assegnazione temporanea (spunta) partecipa all'assegnazione dei soli eventuali posteggi rimasti liberi al termine della stessa. La presenza viene comunque conteggiata.

#### **Art. 17 – Registrazione delle presenze**

1. Sono considerati presenti nei mercati, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori che si siano regolarmente presentati per il computo all'orario di inizio del mercato e che:

- a) vi hanno effettivamente partecipato;
- b) non abbiano potuto parteciparvi per mancanza di posteggi disponibili o per altro grave motivo, riconosciuta dalla Polizia locale.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 37, commi 10 ed 11, del Codice del commercio, sono considerati presenti alle fiere, comprese quelle promozionali, i soli operatori che vi abbiano effettivamente ed ininterrottamente partecipato per:

- a) l'intera durata della fiera, se di durata di uno o due giorni;
- b) per almeno due terzi della durata della manifestazione se la stessa è superiore a due giorni.

3. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che:

- a) rifiutano un idoneo posteggio proposto in assegnazione temporanea;
- b) effettuano attività di vendita per un tempo inferiore a due terzi della durata del mercato;
- c) abbandonano anticipatamente il mercato o la fiera, senza espressa autorizzazione della Polizia Locale, salvo gravi emergenze che non consentano di farne previa richiesta;

4. Sono considerate assenze giustificate, quelle effettuate per uno o più dei motivi di cui all'articolo 87 comma 2 del Codice del commercio o per altri gravi e comprovati motivi da documentare rigorosamente. L'assenza giustificata non ha rilevanza ai fini della decadenza dal posteggio per inutilizzazione, ma non è computata ai fini dell'anzianità di presenza.

5. Nel caso di neve, gelo, calamità ed altri eventi gravi ed eccezionali che abbiano causato l'assenza dalla fiera o mercato di oltre il 50% degli operatori, agli assenti non viene conteggiata alcuna presenza ai fini dell'anzianità, ma l'assenza stessa è considerata giustificata ai fini della revoca del posteggio per mancata utilizzazione.

6. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione degli estremi dell'autorizzazione o segnalazione di inizio attività con cui l'operatore si è presentato ad operare nonché delle sue generalità e del numero di posteggio, anche nel caso di assegnazione temporanea. Le rilevazioni delle presenze sono effettuate dalla Polizia Locale; la tenuta delle graduatorie è curata dal SUAP.

7. L'operatore che cessa di frequentare un mercato o una fiera, decorsi due anni dall'ultima volta che si è presentato alla spunta, perde le presenze di spunta e viene depennato d'ufficio dai relativi elenchi, salvo che l'assenza derivi da giustificato motivo.

8. Le presenze sono rilevate dalla Polizia locale e trasmesse periodicamente al Responsabile Suap per la verifica di eventuali decadenze per inutilizzazione delle concessioni e per gli altri adempimenti in cui la loro conoscenza è rilevante ai sensi del presente regolamento.

#### **Art. 18 – Eventi imprevisti, casi di necessità e forza maggiore, trasferimenti temporanei**

1. Qualora si verificano eventi eccezionali imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore che rendano impossibile o assai difficoltoso lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione, giorno o orario, il Responsabile del settore, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede, anche di alcuni soli posteggi, o di giorno o orario dandone avviso agli operatori.

2. In caso di spostamento temporaneo l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione pluriennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato o della fiera, con facoltà del Responsabile del settore di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria

3. Nelle ipotesi di spostamento temporaneo i posteggi sono assegnati sulla base del maggiore numero di presenze e, a parità di queste, maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per commercio sulle aree pubbliche o come imprenditore agricolo.

4. L'eventuale spostamento definitivo del mercato costituisce modifica del presente regolamento ed è deliberato dal Consiglio comunale con le medesime procedure previste per la sua approvazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43, commi 7 ed 8, del Codice.

5. In caso di intemperie, avversità meteorologiche o eventi eccezionali ed altre cause di forza maggiore, il Responsabile del settore o della Polizia locale può disporre la cessazione anticipata dell'intero mercato o fiera.

6. Nel periodo invernale eventuali avvisi relativi a spostamenti di date ed orari di fiere o mercati o altre comunicazioni per motivi meteorologici sono assoltte mediante pubblicazione sul sito ufficiale del comune, ed eventualmente sull'albo on line, che gli operatori hanno l'onere di consultare.

#### **Art. 19 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio**

1. Le concessioni di posteggio decadono nei casi previsti dall'articolo 108 del Codice del Commercio.

2. La rinuncia, revoca o decadenza dal posteggio comporta l'azzeramento delle presenze dall'operatore in esso maturate.

3. Ai fini della decadenza per inutilizzazione del posteggio, le assenze del dante causa non si trasferiscono all'acquirente o affittuario di azienda.

## **Art. 20 – Uso del posteggio**

1. Il concessionario del posteggio o un suo familiare o incaricato deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato.

2. E' vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo, disgiuntamente dalla cessione o affitto d'azienda, o consentire che altri vi effettuino attività di vendita o altre operazioni.

3. L'ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Locale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato, sempre che vi siano posteggi disponibili.

4. E' fatto obbligo agli operatori di rispettare l'ordine temporale di richiesta degli avventori.

5. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio, garantendo tra file di posteggi prospicienti la presenza di un corridoio di passaggio.

6. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.

7. L'operatore deve mantenere le merci da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi, nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.

8. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.

9. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario. E' fatto obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti.

10. E' vietata, nelle fiere e mercati:

- a) la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili;
- b) chiedere l'elemosina in qualsiasi modo

11. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la

riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più udibili ad una distanza di 20 metri.

### **Art. 21 – Prodotti alimentari**

1. Si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
2. I prodotti alimentari debbono essere collocati ad un'altezza non inferiore a 50 centimetri dal suolo. I prodotti alimentari non confezionati debbono essere oggetto di particolare accorgimenti onde garantirne la massima igiene.
3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.
5. Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Codice del commercio, l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. La facoltà di somministrazione assistita di prodotti alimentari, prevista al comma 2 del citato articolo, è subordinata a:
  - a) annotazione sul titolo, previa verifica anche del requisito morale di cui all'articolo 11 comma 2 del Codice;
  - b) rispetto dei medesimi protocolli in materia igienico-sanitaria di prevenzione Covid previsti per gli esercizi di somministrazione, compresi eventuali divieti e limiti di orario stabiliti per detti somministrazione;
  - c) mantenimento delle strutture di somministrazione all'interno dei soli spazi assegnati.

### **Art. 22 – Uso di veicoli e circolazione**

1. E' consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Locale.
2. L'acquisto o la disponibilità di nuovi veicoli di dimensioni superiori a quelli del posteggio non dà alcun diritto all'ampliamento del medesimo.
3. In caso di emergenza l'operatore deve spostare o rimuovere il banco per consentire l'eventuale passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

4. Qualora gli Organi di Polizia Locale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.

5. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap e dei mezzi eventualmente necessari nel caso di improvvisa insorgenza di pericolo pubblico o pubblica necessità.

### **Art. 23 – Obblighi di esposizione**

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, ove prescritto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.

2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.

3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.

4. E' fatto divieto di esporre alla visione del pubblico scritti o immagini pornografiche, razziste o gravemente offensive.

## **TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

### **Art. 24 – Zone vietate**

1. Per motivi imperativi di interesse generale di tutela del patrimonio storico artistico, viabilità e traffico nonché igienico - sanitari, anche connessi all'inquinamento da gas di scarico di automezzi, si conferma il divieto di esercitare il commercio itinerante:

a) all'interno del centro abitato di San Quirico d'Orcia, fatta eccezione per le seguenti vie:

1. Via Nuova;
2. Via Foscolo;
3. Via dei Fossi
4. Via della Pace
5. Via D. di Buoninsegna

b) nel nucleo abitato di Vignoni

c) nel centro abitato della Frazione di Bagno Vignoni.

2. Per evitare congestione nella circolazione di mezzi ed assembramento di pedoni nonché forme scorrette di concorrenza, è vietato il commercio in forma itinerante a distanza inferiore a 200 metri da mercati e fiere, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, negli orari di loro svolgimento.

3. In presenza di particolari motivi ed esigenze di carattere generale la Polizia Locale può disporre il divieto temporaneo di esercizio del commercio in forma itinerante in ulteriori ipotesi o aree rispetto a quelle indicate ai commi 1 e 2.

#### **Art. 25 – Permanenza nel medesimo luogo**

1. In conformità alla natura del commercio in forma itinerante che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore, la sosta nel medesimo luogo è ammessa esclusivamente:
  - a) per il tempo necessario a far notare ai possibili acquirenti la venuta dell'operatore stesso, fissato in 15 minuti dal momento dell'arrivo;
  - b) per servire gli acquirenti che fossero arrivati, fino all'esaurimento dei presenti;
  - c) per ulteriori 15 minuti a partire dall'ultimo cliente servito, per richiamarne eventuali altri.
2. Decorsi 15 minuti dall'ultimo cliente servito, senza che se ne siano presentati altri, l'operatore deve spostarsi in una nuova ubicazione, diversa da quella di provenienza, posta ad almeno 200 metri da quella abbandonata; all'interno del centro abitato di San Quirico la nuova ubicazione deve essere scelta in un'altra delle vie di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), diversa da quella di provenienza.
3. E' fatto divieto di tornare ad operare, prima che siano decorse due ore, in una via o piazza nella quale si è già sostato per operare nella medesima giornata.
4. Il commercio in forma itinerante deve essere svolto:
  - a) senza l'uso di bancarelle o strutture al suolo;
  - b) esponendo la merce esclusivamente sull'automezzo;
  - c) nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle ordinanze comunali in materia.
5. Si applicano al commercio in forma itinerante le disposizioni di cui agli articoli 21 e 23.

#### **Art. 26 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione**

1. Il cambio di cambio di residenza dell'operatore itinerante è ininfluenza sul titolo abilitativo del Comune di San Quirico d'Orcia e non richiede adempimenti da parte del questo.
2. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di subingresso, cessazione, variazione di cui agli articoli 87, 89 e 93 del Codice del commercio.
3. In caso di subingresso, qualora un Comune non toscano cui fa capo il titolo si dichiari incompetente a provvedere sulla base della normativa della propria Regione, provvede il Comune di San Quirico per i soggetti in esso residenti.

4. Non è richiesta comunicazione di cessazione quando la stessa è conseguente alla cessione dell'attività a titolo temporaneo o definitivo.

### **Art. 27 – Facoltà degli itineranti**

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 38 del Codice del commercio, gli operatori in forma itinerante possono effettuare anche:

- a) La vendita presso il domicilio del consumatore;
- b) La vendita presso i locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago;
- c) La partecipazione alle fiere in tutta Italia, nel rispetto delle normative delle varie Regioni.

2. Per locali ove l'operatore può operare ai sensi del comma 1 lettera b) debbono intendersi anche luoghi circoscritti e delimitati, quali quelli di feste, sagre ed altre occasioni di intrattenimento e svago. L'ingresso degli operatori, su invito o consenso dei soggetti organizzatori, è consentito nel rispetto di eventuali prescrizioni o limitazioni impartite dal Responsabile S.U.A.P. cui deve essere previamente comunicata la partecipazione da parte dell'operatore.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 28 - Vigilanza e sanzioni**

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, spettano alla Polizia locale e a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica.

2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni e le procedure di cui agli articoli 116, da 119 a 124 e 127 del Codice del commercio e dalle eventuali disposizioni speciali in materia.

3. Nell'ipotesi di decadenza dal titolo e dalla concessione di posteggio, ai sensi dell'articolo 127 del Codice, le presenze maturate sono azzerate e non possono essere fatte valere per la riassegnazione di posteggi.

4. La violazione ad ogni altra norma del presente regolamento, non prevista dalle disposizioni del Codice del commercio o da altre disposizioni speciali, è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00.

5. Sono puniti con la sanzione di cui al comma 4:

- a) il posizionamento di banchi, merci o attrezzature di poco al di fuori degli spazi assegnati in concessione e pertanto di lieve entità e tale da non configurare occupazione abusiva di altro posteggio;

- b) la violazione di lieve entità da parte dell'operatore itinerante degli obblighi indicati all'articolo 26, commi 1, 2 e 3. E' considerata violazione di lieve entità la permanenza abusiva in un medesimo luogo avente durata inferiore a due ore.

6. Le violazioni di cui al comma 5 non di lieve entità sono sanzionate ai sensi dell'articolo 116 comma del Codice del commercio.

7. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 119 e seguenti del Codice del commercio.

### **Art. 29 - Misure di sicurezza**

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.

2. Al fine di tutelare la sicurezza degli operatori e del pubblico, gli esercenti il commercio su aree pubbliche che nello svolgimento dell'attività utilizzano impianti a gas petrolio liquefatto (GPL) devono essere in possesso ed esibire a richiesta degli organi di controllo la seguente documentazione:

- a) certificazione del collaudo dell'impianto installato
- b) corretto montaggio dell'impianto
- c) idoneità del mezzo utilizzato per il trasporto degli impianti a GPL

3. Qualora per accertati motivi di sicurezza necessiti lo spostamento di posteggi assegnati ad operatori che utilizzano g.p.l., gli stessi sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni impartite dal Responsabile del servizio.

### **Art. 30 – Sperimentazione**

1. La Giunta comunale, tenuto conto di eventuali direttive o indicazioni che il Consiglio volesse impartire, è espressamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, a deliberare lo svolgimento o l'ampliamento a titolo sperimentale di nuovi mercati, fiere, fiere promozionali o la creazione di posteggi fuori mercato non previsti nel presente regolamento, ovvero disporre lo spostamento temporaneo.

2. La sperimentazione è disposta sentito il parere consultivo delle Associazioni di categoria degli operatori del commercio sulle aree pubbliche.

3. La partecipazione alla sperimentazione di nuove manifestazioni o per nuovi posteggi avviene con concessioni solo temporanee rilasciate con i criteri per esse previsti, salvo sia diversamente disposto nella delibera di sperimentazione.

4. Salvo sia diversamente stabilito dalla Giunta che dispone la sperimentazione, il maggiore numero di presenze effettive ad una manifestazione o ampliamento di posteggi a carattere sperimentale costituisce il primo titolo di priorità nell'ipotesi di eventuale istituzione definitiva ad opera del Consiglio comunale; a tal fine, per porre ogni interessato in posizione

di parità, dell'avvio della sperimentazione e di tale priorità è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Non oltre un anno dall'inizio di ciascuna sperimentazione la Giunta riferisce al Consiglio comunale degli esiti della medesima, per le determinazioni di competenza, compreso l'eventuale periodo di proroga della sperimentazione stessa.

### **Art. 31 – Elenchi, planimetrie, graduatorie, disposizioni finali**

1. L'indicazione delle superfici, lo stato di occupazione dei posteggi e le relative graduatorie sono conservati e tenuti aggiornati della Polizia Locale.

2. Le planimetrie, che non fanno parte del presente regolamento, sono aggiornate entro centoottanta giorni dalla sua approvazione ed entro il medesimo termine da eventuali loro modifiche. Le planimetrie sono aggiornate a cura dell'Area Lavori Pubblici e sono approvate dalla Giunta Comunale.

3. Le planimetrie riportano le vie di accesso e di esodo, la posizione e l'ampiezza dei posteggi, la loro eventuale destinazione merceologica e quant'altro previsto dalle Raccomandazioni del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 3794 del 12.03.2014 e le eventuali misure di sicurezza, tenuto conto delle risultanze del Piano di Sicurezza redatto dalla Polizia Locale.

4. Entro centoventi giorni dall'approvazione del presente regolamento gli uffici tecnici comunali provvedono a realizzare gli opportuni segni a terra per l'individuazione esatta dei posteggi del mercato.

5. Gli operatori che hanno concessione nel mercato per il solo II o solo IV martedì del mese possono richiedere l'estensione della concessione al martedì mancante.

### **Art. 32 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 "Codice del commercio" e sue modifiche ed integrazioni ed alle altre disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia.

\* \* \*